



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGISTICA E DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 20/06/2019

Numero Registro Dipartimento: 673

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7596 del 27/06/2019

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E DELL'ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL
D.LGS. 42/04 - DITTA IAVARONE CARMINE - COMUNE DI SCALEA (CS)..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante: *“norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”* ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: *“adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”*;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante *“separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione-rettifica;

Vista la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

Vista la delibera della G.R. n° 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Vista la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto *“Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”*, con la quale il Dipartimento *“Ambiente e Territorio”* è stato scorporato nelle due aree tematiche: *“Ambiente e Territorio”* e *“Urbanistica”*, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;

Visto il Decreto n. 109 dell’11 ottobre 2018 del Presidente della Regione ad oggetto: *“Dirigente Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo – Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Ambiente e Territorio” e del Dipartimento “Urbanistica” della Giunta della Regione Calabria”*;

Preso atto che con nota prot. 343514 del 11 ottobre 2018 il Dirigente Generale Reggente ha disposto una disciplina transitoria alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 succitata, con la quale ha attribuito l’incarico di reggenza provvisoria del neo costituito Settore 6 all’ing. Alitto Gabriele;

Visto il DDG n. 11302 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto *“Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione”*;

Visto il D.D.G. n° 2558 del 04.03.2019 con il quale è stato confermato l’incarico temporaneo di reggenza del Settore 6 all’ing. Gabriele Alitto;

Vista la disposizione di servizio n° 376504/SIAR del 7 novembre 2018, con la quale il Dirigente del Settore 6, ing Gabriele Alitto, ha attribuito al Funzionario Ing. Alfredo Pio Innocente l’incarico di responsabile dell’ U.D.P. 6.4 di Cosenza del Settore 6, nonché dei procedimenti della provincia di Cosenza;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n.393 avente ad oggetto: "Approvazione Direttiva:« Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici » Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005".

Premesso che:

il Comune di Scalea (CS), ha inoltrato la pratica prodotta ai sensi dell'articolo unico commi 37, 38 e 39 L. 308/2004 dalla ditta lavarone Carmine, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n° 0207115 del 21/06/2013, per *"la realizzazione di un ampliamento con livellamento del terrazzino su corte esistente al fabbricato, censito in catasto al foglio di mappa n° 1, particella n°541, sub n° 7 e particella n° 114 sub. n° 23, del Comune di Scalea (CS). L'intervento ricade in ambito urbanizzato (ambito residenziale con intervento indiretto);*

la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D.lgs. 22/01/2004, n° 42;

a seguito dell'istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale - SIAR n° 209318 del 26/06/2017 alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;

con protocollo generale - SIAR n° 312776 del 06/10/2017, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone espresso con nota protocollo n° 0012828 del 06/10/2017;

la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n. 13325 del 16/11/2018, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 30/6/2009, adempimenti conseguenti, modifica ed integrazione decreto n. 9027 del 21/07/2011 e s.m.i. revoca D.D.G. n. 11190 del 23/09/2016".

Considerato che:

il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 13325 del 16/11/2018, ha ritenuto, nella seduta del 02.04.2019, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 775,00 (*settecentosettantacinque/00*);

con ordinanza protocollo generale - SIAR n° 138098 del 04.04.2019, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e ingiungeva alla ditta lavarone Carmine, ai sensi dell'articolo unico comma 37 lettera b) L. 308/2004, il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma complessiva, comprensiva delle spese di notifica, di € 782,20 (*settecentottantadue/20*) da versare, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla "Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali", da rimettere in originale al Dipartimento Ambiente e Territorio, indicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma doveva essere versata ai sensi dell'art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n.308, quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza e/o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica; nella medesima ordinanza si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente e Territorio avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate.

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico di € 782,20 (*settecentottantadue/20*) acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n° 191363 del 17.05.2019, effettuato in data 30.04.2019 con bonifico bancario CRO n° A101219093801030483984039840IT presso Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Casoria (NA);

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;

che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;

che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;

che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono stati trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

1. La Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla ditta Iavarone Carmine, per *“la realizzazione di un ampliamento con livellamento del terrazzino su corte esistente al fabbricato, censito in catasto al foglio di mappa n° 1, particella n°541, sub n° 7 e particella n° 114 sub. n° 23, del Comune di Scalea (CS). L'intervento ricade in ambito urbanizzato (ambito residenziale con intervento indiretto);*

2. Di Notificare il presente provvedimento:

a) alla ditta Iavarone Carmine;

b) al Comune di Scalea (CS);

c) alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;

d) al Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.

3. Che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

4. Di Provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell'U.D.P. 6.4 di Cosenza

ALFREDO PIO INNOCENTE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)